TRIBUNALE DI CUNEO

IL GIUDICE

Nel procedimento n. 4/2021 R.G.
relativo alla Procedura di Sovraindebitamento (Esdebitazione), richiesta da:
[redacted]
visto l'art. 14 quaterdecies l. 27.01.2021, n. 3
ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che [redacted] con ricorso depositato in data 22.04.2021, ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell'esdebitazione previsto dall'art. 14 quaterdecies l. 27.01.2021, n. 3;
Preso atto che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art.6 della Legge 27 gennaio 2012 n.3, in quanto è stata dichiarata fallita in proprio come ditta individuale nel 2014, con chiusura del fallimento in data 12/05/2015 per insufficienza di attivo;
Rilevato che, a seguito della chiusura del fallimento risultano debiti residui da soddisfare e che alcuni creditori hanno intimato alla richiedente il pagamento del dovuto residuo derivante dal fallimento;
Rilevato che l'istante, ad oggi, è debitrice dell'importo complessivo di euro 321.839,52, derivanti dai debiti fallimentari non onorati;
Rilevato che la predetta lavora presso la [redacted] con un contratto a tempo indeterminato ed uno stipendio netto mensile su 14 mensilità di circa 1.200,00 euro, parzialmente ridotto nei mesi scorsi in quanto posta in Cassa integrazione per emergenza epidemiologica da Covid-19, portando pertanto ad uno stipendio medio netto mensile di euro 1.345,00;
Rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente non ha somme da porre a disposizione dei creditori e non è in grado di offrire ai predetti alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, e pertanto può rientrare tra i debitori incapienti così come previsto dal nuovo art. 14 quaterdecies della legge 3/2012;
Rilevato che la ricorrente ha prodotto, unitamente alla domanda, la documentazione prevista dal comma terzo della norma in esame, nonché la relazione particolareggiata ai sensi del comma quarto della stessa norma, a corredo dell'istanza di richiesta di esdebitamento del debitore incapiente;

Rilevato che l'istante, nei precedenti cinque anni, non ha fatto ricorso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e quindi non ha subito provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis legge 3/2012, né risulta che abbia compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni;

Ritenuto che, in base alle risultanze in atti, ed in particolare alla menzionata relazione particolareggiata, sussista il requisito della meritevolezza della debitrice, l'assenza di atti in frode ai creditori da parte della medesima e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento;

visto 14 quaterdecies l. 27.01.2012, n. 3

P.Q.M.

CONCEDE

a [redacted] l'esdebitazione prevista dall'art. 14 quaterdecies l. 27.01.2012, n. 3;

MANDA

il debitore a comunicare il presente decreto a tutti i creditori;

AVVISA

i creditori che possono proporre opposizione avverso il presente decreto entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso;

DISPONE

che il debitore presenti, entro il 30 giugno di ogni anno, per la durata di quattro anni, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 quaterdecies;

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Cuneo.

Si comunichi.

Cuneo 14/05/2021

Il Giudice
dr. Rodolfo Magri